

## IL SISTEMA BANCARIO ISLAMICO

di Gianluca TRENTA\*

**Sommario:** **1.** Premessa; **2.** Origini ed evoluzione della finanza islamica; **3.** Principi di finanza islamica; **4.** Funzionamento della Banca Islamica e i principali contratti. **5.** Il sistema bancario islamico e mondo occidentale; **6.** La finanza islamica nel Regno Unito, Francia, Germania e Lussemburgo; **7.** Il sistema bancario islamico in Italia; **8.** Conclusioni: criticità e prospettive.

### **Abstract.**

In the present article, the focus will be on the Islamic banking system, which in recent years has drawn the attention of the Western world.

The main difference between the Western system, so-called conventional and Islamic system is that the former is based on the profit made by money itself, while for the second the profit can only come from its own work, refusing payment of interest; This is because in the Koran, the sacred book that represents the code of conduct for the life of every Muslim, there are also the guiding principles of finance and among the main prohibitions that affect the economy and finance there is the prohibition of interest.

The aim of this research is to study how is structured and what are the peculiarities of the Muslim banking system and therefore its difference with conventional Western banks, in addition, specifically, the opening of Italy and the rest of the world, particularly to the Islamic bank, checking whether and to what extent there has been an integration between Western and Islamic banking and what are the shortcomings for such integration.

### **1. Premessa.**

In questo scritto l'attenzione sarà focalizzata al sistema bancario islamico che negli ultimi anni ha richiamato l'attenzione di molti Paesi occidentali.

La differenza principale tra sistema occidentale, cosiddetto convenzionale e quello islamico è che il primo si basa sul profitto ricavato dal denaro stesso, mentre per il secondo il profitto può derivare solo dal proprio lavoro, rifiutando l'addebito degli interessi. Il libro sacro del Corano rappresenta il codice di condotta per la vita di ogni musulmano, nel quale sono determinati anche i principi ispiratori della finanza e tra i divieti principali che influenzano l'economia e la finanza vi è la proibizione dell'interesse<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> F. CASTRO, *Il modello islamico*, Torino, Giappichelli, 2007, p. 5 - 12

Scopo di questo articolo è studiare come si struttura la finanza islamica e quali sono le particolarità del sistema bancario musulmano e quindi le sue differenze con la banca convenzionale occidentale, oltre, nello specifico, l'apertura dell'Italia e del resto del mondo, proprio alla banca islamica, verificando se ed in quale misura vi sia stata un'integrazione tra sistema bancario islamico e occidentale e quali sono le criticità riscontrate per tale integrazione<sup>2</sup>.

## **2. Origini e evoluzione.**

Nei paesi musulmani il sistema bancario nasceva verso la fine dell'800 quando le principali banche dei paesi occidentali cominciavano ad aprire filiali nelle capitali dei paesi colonizzati. La popolazione rimaneva però sostanzialmente estranea al mondo bancario innanzitutto perché le banche venivano istituite nei grandi centri, lasciando sfinite le zone rurali, in secondo luogo perché la popolazione era restia con le attività finanziarie delle banche appartenenti ai paesi colonizzatori, infine perché la religione islamica vietava il ricorso agli strumenti finanziari così come predisposti dai paesi colonizzatori.

Per ovviare a tale situazione venivano costituite banche locali la cui diffusione attiravano l'attenzione degli intellettuali musulmani, dai quali scaturivano le prime riflessioni a proposito della fondazione di un sistema bancario islamico aderente ai dettami del Corano<sup>3</sup>.

Con il tempo, il diritto commerciale si è via via sottratto a quello canonico, sviluppandosi un sistema finanziario "alternativo" che però rimaneva comunque legato al diritto comune religioso.

La nascita della finanza islamica moderna coincide con l'istituzione, nel 1963, della Cassa di Risparmio di Mit Ghamr, villaggio egiziano sul delta del Nilo, fondata dall'economista egiziano Ahmad al-Najjar, sul modello delle banche cooperative europee. In essa risparmiatori e prenditori di fondi erano soci dell'istituto e ne condividevano i risultati in ottemperanza all'etica musulmana, mentre un consiglio di sorveglianza religioso (*Sharia board*) vigilava sull'operato della banca. Il suo enorme successo nasceva dunque dall'incontro fra una corrente di pensiero occidentale e le tradizioni contadine arabe.

Tale istituto suscitava, però, le diffidenze del governo egiziano di Nasser che ne imponeva la chiusura nel 1968. Successivamente, nel 1975, i ministri delle finanze di alcuni paesi arabi, aderenti all'Organization of the Islamic Conference (Oic), creavano l'Islamic Development Bank (Idb), con sede a Jedda in Arabia Saudita, il cui obiettivo era quello di promuovere, in accordo con i principi della Sharia, lo sviluppo socio economico di tutte le comunità musulmane.

---

<sup>2</sup> G. GIMIGLIANO, G. ROTONDO, *La banca islamica e la disciplina bancaria europea*, Milano, Giuffrè, 2006.

<sup>3</sup> S. FARHI, *La Banca Islamica e i suoi fondamenti teorici*, Catanzaro, Rubbettino, 2010.

Sempre in quegli anni veniva istituita la prima banca islamica privata, la Dubai Islamic Bank, mentre negli anni successivi vedevano la luce la Banca Islamica Faisal del Sudan, la Banca Islamica Faisal dell'Egitto, la Banca Islamica del Bahrein, la Banca Amanah delle Filippine, la Banca Islamica Berhad di Malaysia e così via; da qui la finanza islamica è cresciuta continuamente.

All'inizio degli anni duemila il sistema bancario islamico rappresentava il 9% del sistema bancario nei paesi Gcc (Gulf Cooperation Countries), il 7% in Malesia, il 6% in Bangadlesh, meno dell'1% in Pakistan e Indonesia. L'interesse da parte delle autorità di vigilanza e regolamentari verso il modello di banca islamica contribuiva al suo rapido sviluppo. Ciò non solo nei paesi a maggioranza musulmana come la Malesia o il Bahrain ma anche nei paesi a maggioranza non musulmana. Così solo nel 2004, grazie all'impegno della Banca centrale inglese, si è arrivati ad avere la prima banca islamica (Islamic Bank of Britain) e di due banche d'investimento: la European Islamic Investment Bank (2006) e la London & Middle East Bank (2007).

L'evoluzione del sistema bancario islamico però non è stata uniforme nel mondo: si possono osservare sistemi bancari completamente islamizzati come l'Iran e il Sudan e sistemi misti in cui le banche convenzionali non possono offrire prodotti finanziari islamici (come la Giordania e il Kuwait) e ancora sistemi misti in cui vi è competizione tra banche islamiche e convenzionali come il Pakistan, i Gcc (Gulf Cooperation Countries), la Malesia e l'Inghilterra. Si può quindi, in generale, affermare che laddove il sistema bancario islamico è stato imposto per ragioni ideologiche e politiche, come in Iran e Sudan, la banca islamica ha realizzato solo una mutamento formale, laddove invece si sono intuite le potenzialità economiche, come in Malesia, il sistema finanziario islamico ha avuto un importante sviluppo senza stravolgere gli assetti del sistema economico-finanziario esistente<sup>4</sup>.

### **3. Principi di Finanza islamica.**

Per meglio analizzare la Finanza Islamica occorre partire dallo studio della differenza tra i sistemi occidentali e quelli dei Paesi islamici fondati su modelli diversi tra loro: mentre la finanza islamica si basa su principi etico - religiosi, la finanza occidentale è costituzionalmente laica ed affidata al libero mercato<sup>5</sup>.

La finanza islamica è l'insieme delle strutture organizzative, transazioni, contratti finanziari conformi ai dettami della legge islamica<sup>6</sup>. Per i musulmani, infatti, il Corano rappresenta il codice di condotta di ogni aspetto della loro vita e distingue tra ciò che è consentito (*hala*) e ciò che è vietato (*haram*), andando a

---

<sup>4</sup> R. HAMAUI, M. MAURI, *Economia e finanza islamica*, Torino, Edizione Il Mulino, 2009.

<sup>5</sup> A. GATTO, *Fondamenti etici della finanza islamica*, Bari, Cacucci, 2010, p. 59 ss.

<sup>6</sup> N. MIGLIETTA, A. Salvi, *Principi di finanza islamica*, Bari, Cacucci, 2014, pp. 21 ss.

dettare i principi che ispirano anche la finanza; dunque, l'applicazione di tali principi richiede conoscenze tanto di giurisprudenza islamica (*fiqh*) che di finanza.

L'Islam, inoltre, pur riconoscendo da un lato la libertà nell'attività negoziale e imprenditoriale e la possibilità di concludere accordi tra soggetti, dall'altro limita tali libertà ponendo stringenti divieti.

In particolare, alla base dell'economia islamica vige il divieto posto dal Corano e cioè della proibizione dell'interesse (*riba*). Tale divieto risponde all'obiettivo di conseguire condizioni di equità e giustizia economico-sociale prevenendo ogni forma di sfruttamento<sup>7</sup>.

Nel tempo il termine arabo *riba*, che letteralmente significa incremento, eccesso, crescita, ha subito differenti interpretazioni dalle diverse scuole giuridiche islamiche: inizialmente era considerato come divieto della pratica dell'usura, mentre oggi l'interpretazione prevalente suggerisce che il *riba* includa qualsiasi forma di interesse. Questa posizione emerge chiaramente nelle conclusioni del Pakistan Council of Islamic Ideology del 1980 a riguardo dell'eliminazione dell'interesse dall'economia pakistana: «*Il termine riba comprende l'interesse in tutte le sue manifestazioni senza distinzioni tra prestiti per obiettivi di consumo o di produzione, di natura personale o commerciale, se il debitore è un ente pubblico o un privato, se il tasso di interesse è basso o alto*»<sup>8</sup>. La legge islamica, quindi, vieterebbe la pratica di fissare a priori un ritorno positivo, un incremento, sul capitale prestato, giustificandolo solo per l'attesa tra l'istante in cui il prestito è concesso e l'istante in cui viene restituito. I giuristi islamici hanno sempre considerato la moneta come mezzo di scambio, unità di conto, rifiutando la sua funzione di riserva di valore, dunque prestare a interesse è proibito perché ingiusto e non equo: la moneta genera valore solo se impiegata in un processo produttivo o in una transazione, ma mai ricchezza per se stessa. Da sottolineare che un ritorno predeterminato sul capitale finanziario è proibito e per tale ragione ha comportato, per gli economisti e i giuristi islamici, la necessità di definire un approccio alternativo che garantisse un più equo ed efficiente rapporto rischio-rendimento. Il principio di «*partecipazione ai profitti e alle perdite*» è un elemento caratterizzante la finanza islamica ed è alla base di strutture contrattuali (*mudaraba* e *musharaka*) utilizzate in svariati strumenti finanziari ma anche in assetti di *corporate governance* (schemi di *partnership*), in sintesi solo chi apporta il capitale avrà un ritorno commisurato all'effettiva bontà dell'investimento e non sicuramente ad un ammontare prefissato, rischiando il capitale versato<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> E. GIUSTINIANI, *Elementi di finanza islamica*, Torino, Marco Valerio, 2006.

<sup>8</sup> Council Report 1980.

<sup>9</sup> R. HAMAUI, M. MAURI, *Economia e finanza islamica*, Torino, Edizione Il Mulino, 2009.

Altro importante divieto è quello del *gharar*, termine che in generale significa incertezza, rischio. La proibizione del *gharar* va ad incidere sulla validità di un contratto o di una transazione, nel senso che non deve esistere alcuna forma di incertezza, sia con riferimento all'oggetto del contratto (divieto di eventi aleatori), sia per quanto riguarda le informazioni circa gli elementi sostanziali, quali ad esempio il prezzo, l'oggetto della vendita, ecc. (divieto informazione incompleta).

Ulteriore importante divieto è quello della *maysir*, termine che indica la speculazione. La *maysir* è legata al concetto di scommessa (*al-qimar*, espressamente vietata dalla legge islamica) e indica il tentativo di scommettere circa il risultato futuro di un evento; tale processo è conforme alla Sharia nel caso in cui sia supportato da adeguata informazione e vietato nel caso in cui tale adeguata informazione non sia presente.

Visti i principi fondanti la finanza islamica gli economisti ne parlano come di una *prohibition driven finance*, in quanto, in estrema sintesi, è severamente vietato l'accrescimento di capitale tramite l'applicazione del tasso di interesse<sup>10</sup>.

Infine occorre sottolineare che legato alla proibizione del tasso di interesse vi è il concetto di condivisione del rischio e del rendimento di impresa; tale principio di condivisione presuppone che nel caso in cui un imprenditore con impresa in perdita ottenga un finanziamento, la banca deve partecipare alle perdite, non potendo ricevere l'interesse quale prezzo deciso in anticipo del capitale investito e, viceversa, nel caso in cui l'impresa sia in attivo, allo stesso modo la banca dovrà partecipare agli utili e non riceverne solamente una piccola quota quale quella costituita dal tasso di interesse. Quindi, la condivisione del rischio di impresa è proprio alla base del *Profit under Loss Sharing* (PLS) investimento legato sia al profitto che alle perdite nonché alla proibizione del tasso di interesse. Si passa quindi dal concetto di creditore-debitore a quello di azionista che partecipa alla vita dell'impresa e ne condivide utili e perdite<sup>11</sup>.

Da qui deriva lo specifico funzionamento della banca islamica, che la differenzia dalla banca convenzionale, in quanto non concede prestiti, ma investe nelle forme dei contratti, quali quelli di scambio (*murabah*) e di partecipazione (*mudarabah*) e *musharakah*; in base al grado di partecipazione al rischio, le banche islamiche possono concedere due diverse forme di finanziamento: *Profit Loss Sharing*, con condivisione totale del rischio di investimento e *Non Profit Loss Sharing*, forme di finanziamento che presentano un rendimento predeterminato legato alla prestazione di un servizio<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> M. MARIANI, *Impresa e finanza islamica*, Milano, Egea, 2012.

<sup>11</sup> M. TRUCCHI, *L'islam e la finanza islamica*, in *Mondobancario*, nr. 2, marzo/aprile 2010.

<sup>12</sup> C. PORZIO, *Banca e finanza islamica*, Roma, Bancaria, 2009.

#### **4. Funzionamento della Banca Islamica e i principali contratti.**

Come già accennato nei paragrafi precedenti, la *Sharia* vieta il *riba* in quanto per i principi islamici il profitto derivante da un investimento è consentito solo se il capitale prende la forma di un'attività reale e se tale ritorno arriva a seguito dell'assunzione di un rischio imprenditoriale. Ne consegue che la banca islamica deve configurarsi come un gestore di fondi che identifica i progetti sui quali investire il proprio capitale e quello dei suoi clienti i quali, pertanto, si configurano come investitori e non come creditori della banca stessa.

I tipi di depositi utilizzati sono i conti d'investimento ove la remunerazione non è data, almeno formalmente, da un tasso d'interesse prefissato, ma da una partecipazione ai guadagni della banca o derivanti da progetti che la banca stessa ha deciso di sviluppare.

Sul depositante la banca trasferisce il rischio della sua gestione, in quanto assume la veste di investitore o azionista senza voto ed è esposto al rischio d'impresa nel caso di perdite, le quali vanno ad incidere sul suo capitale.

Il fatto che la banca effettua operazioni che implicano la partecipazione diretta in progetti imprenditoriali, rischiando il capitale versato dai suoi azionisti e depositanti è la principale caratteristica della banca islamica la quale ha l'obiettivo non di valutare il merito creditizio di una controparte o la sua capacità di fornire garanzie, ma la redditività del progetto sul quale intende investire.

Tale circostanza che configura la banca islamica quale gestore di fondi tramite raccolta di depositi, nella forma di conti correnti o conti d'investimento espone la stessa banca a profili di rischio, sull'attivo e sul passivo, essendo a rischio lo stesso capitale versato, oltre al rischi di reputazione, diversi da quelli di una banca convenzionale, la cui attività principale è quella di effettuare prestiti remunerati da un tasso di interesse.

Lo strumento utilizzato per far fronte a tali, quale ad esempio quello della corsa agli sportelli, è la riserva in cui accantonare una parte degli utili da utilizzare nel caso in cui la remunerazione dei depositi non fosse competitiva.

Accanto ai conti d'investimento, che rappresentano la parte più rilevante delle passività, la banca islamica prevede anche conti correnti (*wadia*) il cui capitale è garantito ma senza riconoscere alcun tipo di remunerazione.

Il mezzo utilizzato per l'impiego dei fondi raccolti è la stipula dei contratti. Ogni operazione bancaria, sia di raccolta che di impiego, è riconducibile a strutture contrattuali che poggiano sulla giurisprudenza commerciale islamica (*Fiqh al Muamalat*).

Per la legge islamica affinché un contratto sia valido deve avere il mutuo consenso tra le parti o una disposizione d'animo univoca; età legale e capacità delle parti; chiarezza e specificità del linguaggio e di tutti gli elementi del contratto; l'oggetto deve essere lecito (vietati i contratti aventi per oggetto carne

di maiale, alcolici o comunque quelli che comportano un danno per una parte); la mancanza di certezza comporta la nullità del contratto.

I contratti possono essere unilaterali o bilaterali. I primi sono solitamente gratuiti e non richiedono un'esplicita accettazione dell'offerta, il più utilizzato è il *qard*, cioè un prestito monetario privo di interessi con l'obbligo di restituire, al termine del contratto, l'esatto ammontare prestato (alcuni giuristi islamici ammettono la presenza di commissioni a fronte della somma erogata); l'*hiba*, cioè un dono, è spesso utilizzato dalle banche islamiche per distribuire delle remunerazioni non previste contrattualmente sui conti correnti. I secondi sono molto più articolati e le principali forme utilizzate nel contesto finanziario sono: i contratti di scambio, contratti di partecipazione, contratti di trasferimento dell'usufrutto, contratti di garanzia, contratti di custodia e di agenzia; di seguito si vanno ad accennare le caratteristiche dei contratti che hanno un più frequente utilizzo nelle operazioni bancarie.

I contratti di scambio disciplinano il trasferimento della proprietà di un bene da un soggetto a un altro ed alcuni di essi vengono utilizzati per facilitare il finanziamento di una determinata transazione.

Tra i contratti di scambio è bene citare il contratto *Murabaha* che si configura come una doppia vendita con pagamento differito. L'acquirente, che intende acquistare un determinato bene individua con il venditore le caratteristiche del bene e il prezzo di vendita e non avendo a disposizione la somma necessaria, si rivolge a una banca islamica con la quale stipula un contratto *Murabaha*, al fine di ottenere un finanziamento<sup>13</sup>. L'acquirente comunica alla banca le condizioni individuate con il venditore e in tale sede le parti stabiliscono il guadagno della banca per il servizio offerto, tale forma di margine di profitto tecnicamente chiamato *mark-up*, che costituisce un elemento essenziale pena la nullità del contratto. In base a tale schema contrattuale la banca islamica acquista la proprietà del bene dal venditore pagandone il prezzo. Successivamente la banca islamica trasferisce la proprietà del bene all'acquirente (cliente- finanziato) al prezzo inclusivo del margine di profitto stabilito in sede di stipula del contratto ed il pagamento di tale somma può essere differito e/o dilazionato nel tempo. In questo modo la banca ha effettuato un'operazione di finanziamento a beneficio dell'acquirente senza prestare una somma di denaro a interesse, ma attraverso una doppia vendita in cui il regolamento può avvenire a rate o in un momento successivo alla consegna del bene. Il passaggio di proprietà del bene avviene al pagamento del prezzo o dell'ultima rata.

---

<sup>13</sup> R. HAMAUI, M. MAURI, *La banca islamica: prospettive di crescita e questioni aperte*, in *Bancaria*, 6/2008, pp. 23-25.



Si tratta di uno dei contratti maggiormente utilizzati dalle banche islamiche per operazioni di finanziamento alle imprese (acquisto di materie prime o semilavorati), per operazioni di credito al consumo e per operazioni di investimento della liquidità.

Non tutti i giuristi islamici, in particolare quelli del medio oriente, accettano tale struttura contrattuale poiché non è presente alcun criterio di partecipazione ai profitti e perdite. Infatti tale struttura contrattuale presenta caratteristiche non dissimili da un'operazione di anticipo di fatture ampiamente utilizzata nell'economia convenzionale.

I contratti di partecipazione sono contratti di finanziamento in cui le parti coinvolte, apportando capitale e/o lavoro in un progetto, partecipano ai guadagni e/o alle perdite. Tali contratti, più di tutti gli altri, esprimono il principio ispiratore della finanza islamica in base al quale non vi è rendimento senza assunzione di rischio. I due contratti principali sono: *Mudaraba* (partecipazione ai profitti) e *Musharaka* (partecipazione ai profitti e alle perdite).

Nel contratto *Mudaraba* le parti coinvolte sono il *Mudarib* e il *Rab al-Mal*; all'interno del progetto il primo apporta il lavoro e le competenze mentre il secondo il capitale e la caratteristica principale di tale contratto è che entrambe le parti partecipano ai profitti mentre le perdite gravano solo sul *Rab al-Mal*. Questo avviene perché nell'ipotesi in cui il progetto non fosse profittevole il *Mudarib* ha perso il suo tempo, l'impegno e le competenze mentre le perdite finanziarie gravano solo su chi apporta capitale.

Una volta che la banca ha verificato che si tratta di un progetto coerente con i principi della Sharia, le parti stipulano una *Mudaraba*, in cui il cliente conferisce il lavoro e la banca le risorse finanziarie, specificando la quota di partecipazione agli utili e l'ammontare della commissione che viene pagata al *Mudarib* come retribuzione per lo svolgimento del lavoro giornalmente prestato; l'assenza anche di uno solo di tali elementi è condizione di nullità del contratto. Le parti conferiscono quanto stabilito al progetto ed iniziano l'attività; se il progetto genera utili questi verranno distribuiti fra il *Mudarib* ed il *Rab al-Mal* sulla base delle quote in precedenza convenute mentre se il progetto genera una perdita questa grava solo sulla banca islamica con l'eccezione in cui si sia accertata grave negligenza nel comportamento del *Mudarib*.

Una delle caratteristiche della banca islamica è, infatti, la raccolta dei depositi attraverso contratti *Mudaraba* in cui la remunerazione del depositante non è un tasso di interesse fisso bensì una partecipazione agli utili della banca.

Nel contratto *Musharaka* le parti partecipano sia ai profitti che alle perdite del progetto finanziato<sup>14</sup>. A differenza del contratto *Mudaraba* in questo caso ogni

---

<sup>14</sup> Cfr. nota 13.



partner conferisce una porzione di capitale che può assumere diverse forme: denaro, immobili, terreni ma anche beni immateriali come il marchio, la reputazione acquisita nel tempo tali da consentire l'esercizio dell'attività d'impresa finanziata.

In concreto si ha un'impresa che intende sviluppare un progetto per la cui realizzazione sono necessarie risorse finanziarie aggiuntive rispetto quelle a sua disposizione; l'impresa quindi chiede a una banca islamica di partecipare a tale progetto stipulando un contratto *Musharaka*. In base a tale schema contrattuale entrambi i partner conferiscono capitale che può essere in quote uguali e/o differenti.

I contratti di trasferimento dell'usufrutto, *Ijara*, consentono il trasferimento dell'usufrutto di un determinato bene<sup>15</sup>. Due sono le parti del contratto: un locatore (proprietario del bene oggetto del contratto) e un locatario (conduttore del bene); il locatario a fronte dell'utilizzo del bene, di cui non è proprietario, paga un canone al locatore. Si tratta quindi di una struttura contrattuale simile al contratto di leasing convenzionale.

Alcune scuole giuridiche lo configurano come contratto di vendita in cui l'oggetto del contratto non è un bene materiale ma l'usufrutto, cioè il diritto ad usare il bene, per un determinato periodo.

Tale tipologia di contratto ha un ampio utilizzo sia in campo bancario che finanziario; infatti, forme di finanziamento, anche di natura immobiliare, in particolare con necessità di pagamenti dilazionati, trovano in tale struttura contrattuale un adeguato strumento. Il canone di locazione può essere fisso o soggetto a negoziazioni periodiche e di norma il locatore è tenuto al pagamento dei costi legati alla proprietà mentre al locatario spetta l'obbligo di mantenere il bene in buono stato al fine di garantirne un corretto utilizzo.

In concreto un soggetto, il locatario, intende acquistare un determinato bene e stabilisce con il venditore le caratteristiche del bene e il prezzo di vendita; poiché l'acquirente non ha a disposizione l'intera somma necessaria, si rivolge a una banca islamica stipulando un contratto di *Ijara* al fine di ottenere un finanziamento. In tale sede le parti stabiliscono l'ammontare del canone, la durata e i rispettivi obblighi (come ad esempio a chi spetta la manutenzione). In base a tale schema contrattuale la banca islamica (locatore) acquista la proprietà del bene dal venditore alle condizioni (caratteristiche, prezzo, ecc.) stabilite con l'acquirente e consegna il bene al cliente dal quale riceve periodicamente il canone, rimanendo quindi la proprietà del bene in capo alla banca.

Seppur non vi è unanime consenso tra le scuole giuridiche islamiche è ormai ampiamente utilizzata la struttura contrattuale *Ijara wa Iqtina* in base alla quale

---

<sup>15</sup> Cfr. nota 13, pp. 25-27.

al termine del contratto il locatario può riscattare la proprietà del bene, a fronte del pagamento del valore residuo. Secondo tale struttura vi è un contratto addizionale a quello di *Ijara* che include la promessa del locatore di trasferire la proprietà del bene al locatario alla fine del contratto, ciò si configura solo come un'opzione a beneficio del locatario.

Viste nello specifico le tipologie contrattuali utilizzate nella finanza islamica si può affermare che ci sono due grandi categorie di attività nella gestione dei fondi<sup>16</sup>:

- a. *Attività Profit & Loss Sharing (PLS)*, attraverso le quali c'è una divisione dei profitti e delle eventuali perdite. Sono utilizzate per assumere partecipazioni in società, per le transazioni immobiliari e per i contratti bancari (corrispondenti ai contratti di partecipazione contratto *Musharakah*, società di persone a responsabilità illimitata dove i soci uniscono i vari capitali; contratto *Mudharabah*, simile a una società in accomandita, è una società di capitale e lavoro).
- b. *Attività Non Profit & Loss Sharing (NO-PLS)*, utilizzate nella vendita di beni reali e nel trasferimento dell'usufrutto (corrispondenti ai contratti di scambio contratto *Murabahah*, contratto diviso in due parti in cui il cliente chiede alla banca di acquistare un bene al suo posto e la banca, successivamente, chiede al cliente di ricomprare il bene con maggiorazione di prezzo e a rate; contratto *Ijarah*, anche detto leasing islamico; contratto *salam*, vendita con pagamento immediato e consegna differita; contratto *Istisna'*, usato per il finanziamento di beni non ancora portati a termine come ad esempio i progetti edili).

## **5. Il sistema bancario islamico e mondo occidentale.**

Tenendo a mente il presupposto per cui la principale differenza tra i sistemi occidentali e quelli dei Paesi islamici è che la finanza islamica si basa su principi etico – religiosi mentre la finanza occidentale è costituzionalmente laica ed affidata al libero mercato, è possibile precisare quanto segue.

La differenza essenziale tra il sistema capitalistico convenzionale ed il sistema economico islamico è rappresentata proprio dalle forze che regolano il mercato, in quanto per il primo le forze del libero mercato regolano il profitto e la proprietà privata, regolamentate da leggi laiche create dall'uomo, soggette a cambiamenti e senza ingerenza alcuna né prescrizioni religiose. Nel secondo, invece, il libro sacro, il Corano, è la base di ogni legge senza distinzione tra religione e laicismo ed inoltre gli Editti canonici costituiscono un limite alla libertà personale nello

---

<sup>16</sup> R. HAMAUI, M MAURI, *Economia e finanza islamica*, Torino, Edizione Il Mulino, 2009.

svolgimento delle transazioni di mercato e non possono essere messi in discussione o soggetti a cambiamenti a seguito di legislazioni di tipo democratico<sup>17</sup>.

Le regole dei testi sacri hanno l'obiettivo macro economico di condurre ad uno sviluppo economico migliorativo della società mediante il raggiungimento di un profitto ragionevole derivante dal lavoro e dall'accettazione della proprietà privata con l'accoglimento del concetto di società e di welfare; dunque le proibizioni hanno lo scopo di mantenere l'equità e la giustizia distributiva sociale. Il lavoro rappresenta la base dei diritti di proprietà; ognuno deve essere remunerato secondo le proprie capacità e i beni devono essere utilizzati per fini benefici e per soddisfare le proprie necessità gli esseri umani utilizzano i contratti, come prescrive la *Shari'ah*.

Ed essendo i contratti alla base dell'attività della banca islamica, anche su quest'ultima incide la religione ed in particolare il modello di banca islamica si distingue da quello convenzionale in termini di caratterizzazione dei rischi di business, per maggiore incidenza dei rischi operativi e legali, per la maggiore incidenza dei rischi di impresa rispetto a quelli classici di credito e per la diversa caratterizzazione dei rischi reputazionali.

Nonostante i vincoli imposti dalla Sharia, comunque, la finanza islamica ha mostrato, soprattutto a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta, una significativa capacità di diffusione in tutto il mondo, dai paesi arabi al Sud-Est asiatico, fino all'Australia, all'Europa e al Nord America e gli operatori occidentali (UBS, BNP Paribas, Generali, HSBC) sono fortemente interessati alle opportunità offerte dai mercati finanziari del Golfo persico e del Sud-Est asiatico, al punto di realizzare in queste aree delle unità operative specializzate nella gestione di strumenti finanziari islamici. Il sistema bancario islamico è considerato come il fattore in più rapida espansione nel mercato dei servizi finanziari medio orientali e gestisce, ormai, fondi finanziari per un valore che si aggira a circa 200 miliardi di dollari; con una capitalizzazione degli istituti superiore a 7 miliardi di dollari e un tasso di crescita annuale del 15 %. Il fenomeno dell'*Islamic Banking* si concentra principalmente nelle seguenti aree: Medio-Oriente (Bahrain, Iran, Giordania, Kuwait, Libano, Qatar, Arabia Saudita, EAU; Regione Sud-Est asiatico (Brunei Indonesia, Malesia, Filippine e Thailandia); Subcontinente indiano: Bangladesh, India, Pakistan; Africa (Egitto, Algeria, Gambia, Sudan, Sud-Africa; altri paesi con presenza molto forte di comunità islamiche sono Turchia<sup>18</sup> e UK. Questa attività bancaria presenta la massima concentrazione nella regione

---

<sup>17</sup> M. TRUCCHI, *L'islam e la finanza islamica*, articolo tratto dalla rivista *Mondobancario*, nr. 2, marzo/aprile 2010.

<sup>18</sup> Cfr *Wall Street Italia*, *Turchia vuole il triplo di "banche islamiche"*, in [www.wallstreetitalia.com](http://www.wallstreetitalia.com), 13 maggio 2013.

mediorientale (oltre il 90 %), con la quota maggiore in Iran (60 %) seguita dall'Arabia Saudita (13,5 %), Kuwait (8,4 %). In generale siamo in presenza di un sistema, fra l'altro di natura pubblica, completamente islamizzato (Iran, Pakistan e Sudan), e che presenta pure caratteristiche intermedie di banche islamiche che coesistono con banche ordinarie (a capitale arabo e occidentale)<sup>19</sup>.

## **6. La finanza islamica nel Regno Unito, Francia, Germania e Lussemburgo.**

Nel Regno Unito le prime transazioni Sharia-compliant risalgono agli inizi degli anni '80, quando venivano usati i contratti di tipo *Murabaha* per l'acquisto all'ingrosso dei metalli dal Medio Oriente con il duplice obiettivo di sostenere la crescita economica del Regno Unito e fornire liquidità a quei paesi con minori entrate. Occorre attendere l'inizio degli anni novanta<sup>20</sup> per avere i primi veri prodotti finanziari islamici, in questi anni Londra diviene la più importante capitale per numero di emissione di Sukuk dopo quelle musulmane<sup>21</sup>. Le motivazioni vanno ricercate nel sistema giuridico inglese, con assenze di barriere sfavorevoli, risultando in tal modo essere più vantaggioso rispetto ad altri Paesi appartenenti alla Comunità europea<sup>22</sup>. La politica di tassazione attuata tende ad azzerare le disparità tra i prodotti finanziari islamici con quelli tradizionali eliminando quindi il doppio regime di tassazione dai mutui islamici. Infine alla fine degli anni novanta è stata introdotta la *Financial Services Authority* creata dalla fusione di 11 Enti regolatori, permettendo quindi di uniformare i prodotti finanziari<sup>23</sup>. Il sistema giuridico e fiscale nel regno Unito si applica senza considerare la religione di ogni singolo cittadino e lo Stato non ha possibilità di arbitrato sulla religione stessa. Inoltre per l'esecutività legale del contratto non incide che lo stesso osservi le regole della *Sharia* purché non in contrasto con la legge<sup>24</sup>.

La Francia è il primo Paese dell'Unione Europea con più alta percentuale di musulmani e in quanto tale la domanda di servizi finanziari in conformità alla

---

<sup>19</sup> A. MORSELLI, *Le Banche islamiche in Italia fattore di integrazione tra popoli*, in [www.rivistadiscienze sociali.it](http://www.rivistadiscienze sociali.it). 5.05.2014.

<sup>20</sup> Da sottolineare come tali strumenti finanziari islamici, istituiti negli anni sessanta in Medio Oriente, vengono esportanti nel Regno Unito dopo circa un ventennio, sicuramente in netto anticipo rispetto agli altri Paesi dell'Unione Europea.

<sup>21</sup> M. MAIR, e M. KHAN, *Britain to lead the world in Islamic finance*, in *The Telegraph*, in [www.telegraph.co.uk](http://www.telegraph.co.uk), 26.02.2015.

<sup>22</sup> M. KUNOVA, *Britain has more Islamic banks and lenders than any other Western country*, in [www.citywealthmag.com](http://www.citywealthmag.com), 17.02.2017.

<sup>23</sup> P. P. BIANCONE, *La banca islamica*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2017.

<sup>24</sup> Cfr. articolo pubblicato on line sul sito <http://www.islamicbanker.com/article/british-government-policy-islamic-finance>.

*Sharia-compliant* negli ultimi anni è notevolmente aumentata. Difatti nell'anno 2012, il Governo francese, ha adottato definitivamente un pacchetto di nuove norme per rendere compatibili i principali contratti fiscali islamici con la legislazione fiscale, creando di fatto un nuovo quadro giuridico<sup>25</sup>. Ciò ha permesso l'ingresso di nuovi player internazionali di inserirsi sul territorio attraverso promotori indipendenti o aprendo delle *Islamic windows* all'interno dei principali istituti finanziari anche se non esistono ancora delle vere banche islamiche<sup>26</sup>. Inoltre, per certificare i prodotti in conformità alla *Sharia-compliant*, è stato creato il Comitato indipendente per la finanza islamica in Europa.

Anche in Germania sin dal 2004 sono state adottate nuove norme in materia di finanza islamica in particolare di contratti *Sukuk Sharia-compliant*, *Mudaraba*, *Musharaka*, *Murabaha*, *Takaful*, permettendo quindi uno sviluppo sostanziale di quei contratti in conformità alla *Sharia*. Nel 2015 è stata aperta la prima Banca Islamica KT Bank filiale di Kuveyt Turc<sup>27</sup> e per la prima volta in Europa appare la carta di credito Mastercard in conformità con i dettami della *Sharia*.

Il Lussemburgo pur avendo al suo interno una piccola comunità musulmana e risultando bassa la domanda interna in materia di prodotti finanziari islamici è un esempio importante per l'Europa. Infatti, già dagli inizi degli anni ottanta vengono creati prodotti di *Sharia-compliant* e agli inizi degli anni duemila vengono scambiati e quotati per la prima volta in Europa i *Sukuk*. Con la legge 17 dicembre 2010 sono state istituite le imprese d'investimento in valori mobiliari<sup>28</sup>. Il regime fiscale e legislativo vantaggioso ha attratto numerosi investitori creando fondi compatibili proprio con la *Sharia*<sup>29</sup> e a tal proposito è stata creata un'apposita commissione di sorveglianza composta dal Governo, Autorità di Vigilanza, Banca Centrale e aziende finanziarie.

## **7. Il sistema bancario islamico in Italia**

L'Italia, vista la sua posizione geografica e l'intensità dei flussi migratori potrebbe essere il paese più adatto ove sviluppare l'incontro tra la banca convenzionale e la banca islamica.

Gli operatori bancari, però, finora si sono mossi senza una strategia comune e in modo piuttosto casuale, anche se non sono mancate le iniziative, come ad

---

<sup>25</sup> Il nuovo quadro giuridico riconosce quattro nuovi contratti: *Murabaha* (contratto di finanziamento), *Sukuk* d'investimento (titoli ibridi negoziabili), *Ijara* (Leasing) e *Istisna* (contratto di costruzione).

<sup>26</sup> Cfr. nota nr. 23, p. 32.

<sup>27</sup> Cfr. *La Banca islamica, Annunciata la prima banca islamica tedesca*, in [www.lafinanzaislamica.it](http://www.lafinanzaislamica.it), 26.03.2015.

<sup>28</sup> Cfr. nota nr. 23, p. 45.

<sup>29</sup> Cfr. [www.luxembourgforfinance.com/en/financial-centre/islamic-finance/](http://www.luxembourgforfinance.com/en/financial-centre/islamic-finance/).

esempio le attività di welcome banking realizzate da alcuni istituti (tra i quali Cassa di risparmio di Fabriano, Banca Etica, Gruppo Unicredit).

La Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, nel luglio 2004 ha inaugurato il primo deposito rivolto alla comunità islamica, senza interessi, ma fruttuoso di premi in natura e rapportati alla giacenza del conto, sull'esempio della Bank of Islam di Londra. In seguito, la Carifac ha elaborato il Mutuo extragentile che è strutturato come un leasing immobiliare con una durata di 20/35 anni al termine del quale il cliente decide se riscattare il bene<sup>30</sup>.

Esistono, inoltre, due esperienze concrete da segnalare. Nel 2006 è stata costituita l'Associazione per lo sviluppo di strumenti alternativi e di innovazione finanziaria, l'Assaif, che è un'associazione no profit costituita con l'obiettivo di creare progetti di finanziamento immediatamente utilizzabili da investitori del Medio Oriente e dalla comunità di immigrati all'interno del sistema legale e fiscale italiano<sup>31</sup>.

Assaif svolge attività di ricerca scientifica, creazione e sperimentazione di strumenti finanziari; valorizza e diffonde la cultura della diversità e dell'inclusione finanziaria rendendo possibile l'implementazione di tecniche finanziarie *Shariah-compliant* e *Shariah-based*. Tali attività di *Shariah-compliant* risalgono alla metà degli anni '80 con la realizzazione di transazioni pionieristiche di *murabahah* e di schemi di investimento a carattere partecipativo (*mudharaba*)<sup>32</sup>.

Nell'autunno del 2007 è stato siglato, inoltre, un memorandum di intenti tra l'Associazione bancaria italiana e l'Unione delle banche arabe. L'obiettivo del Memorandum of understanding firmato a Roma dal presidente dell'Abi, Corrado Faissola, e dal presidente dell'Unione delle banche arabe, Adnan Yousif, è stato così descritto: «rafforzare la collaborazione economica, politica e sociale tra Italia e paesi arabi e favorire una sensibile intensificazione dei rapporti finanziari attraverso una struttura permanente di dialogo e di cooperazione gestita dalle due associazioni bancarie». Il memorandum prevede la costituzione di tavoli di lavoro con esperti del settore bancario italiano e dei diversi paesi arabi che si confronteranno periodicamente per individuare soluzioni condivise alle eventuali criticità e opportunità di investimento e sviluppo da cogliere<sup>33</sup>.

---

<sup>30</sup> A. MORSELLI, *Le Banche islamiche in Italia fattore di integrazione tra popoli*, in [www.rivistadiscienzesociali.it](http://www.rivistadiscienzesociali.it), 05.05.2014.

<sup>31</sup> Cfr articoli inerenti l'attività di ricerca sono consultabili on line al sito [www.assaif.org](http://www.assaif.org).

<sup>32</sup> G. PLUTINO, *La crisi fa riscoprire la banca islamica'*, ISPI – Istituto per gli studi di politica internazionale nr. 105/novembre 2008.

<sup>33</sup> C. TUCCI, *Nel 2008 in Italia la prima banca islamica*, articolo tratto da *Il Sole 24 ore* del 25.09.2008.

Inoltre, nel maggio del 2017 è stato presentato alla Camera il Disegno di legge n. 4453<sup>34</sup>, che affronta il problema del trattamento fiscale delle operazioni di finanza islamica<sup>35</sup>, proponendo soluzioni e modifiche normative per rendere compatibili gli istituti tipici della finanza islamica, come quelli di *murabaha*, *ijarah*, *istisna'a*, e *sukuk* con il sistema fiscale italiano<sup>36</sup>.

Per quanto fin qui argomentato appare particolarmente importante valutare la presenza di potenziali ostacoli all'offerta di prodotti di finanza islamica e di finanza convenzionale *Shari'ah compliant* da parte di emittenti ed intermediari italiani a soggetti islamici nonché l'individuazione di strumenti volti ad aumentare la capacità di attrazione del mercato italiano nei confronti di soggetti islamici. Appare anche interessante analizzare le difficoltà che incontrano i migranti musulmani nel rapporto con le banche convenzionali in relazione al divieto di *riba* imposto dal Corano; ossia capire se gli stessi accettano o meno un sistema finanziario basato sui tassi di interesse oppure preferiscono una banca specializzata per musulmani, in grado di elaborare delle tecniche di finanziamento e di raccolta che rispettino i principi del Corano.

Da questo punto di vista, in ambito normativo e fiscale, sarebbe auspicabile concentrarsi su 4 temi: a) la compatibilità dei prodotti e delle pratiche della finanza islamica con i principi della finanza convenzionale, b) la riconduzione dei principali prodotti finanziari islamici (azioni, *sukuk* e fondi comuni di investimento) - se ed in quanto standardizzati ed idonei ad essere scambiati nei mercati dei capitali - alla fattispecie di "valore mobiliare" di cui all'art. 1, comma 1-bis del TUF, c) la trasparenza assoggettati ai prodotti finanziari islamici e quelli di finanza convenzionale *Shari'ah compliant*<sup>37</sup> e d) le conseguenze fiscali derivanti dalla discrasia tra il sistema di finanza islamica e quella italiana.

Con specifico riferimento a quest'ultimo punto si sottolinea la necessità di specifici adeguamenti anche in campo accertativo: per quanto riguarda per esempio le imposte dirette, l'applicazione dei principi contabili internazionali, potrebbe portare alla qualificazione, ossia riqualificazione, delle operazioni di finanza islamica in base alla loro sostanza economica, piuttosto che alla loro forma giuridica.

---

<sup>34</sup> Proposta di legge: Bernardo ed altri: "*Disposizioni concernenti il trattamento fiscale delle operazioni di finanza islamica*" assegnato in data 16 giugno 2017, ma ad oggi non è ancora iniziato l'esame.

<sup>35</sup> S. LOCONTE, *Il modello finanziario Shari'a compliant e la proposta di legge italiana*, articolo tratto dalla rivista *La Finanza Islamica*, in [www.lafinanzaislamica.it](http://www.lafinanzaislamica.it), 19.06.2017

<sup>36</sup> G. PALUMBO, "*Finanza Islamica, anche l'Italia si prepara a dettare le regole*" in *EconomiaFinanza*, in [www.ilmessaggero.it](http://www.ilmessaggero.it), 20.06.2017.

<sup>37</sup> S. ALVARO, *La finanza islamica nel contesto giuridico ed economico italiano*, CONSOB, Commissione nazionale per la società e la borsa, Luglio 2014.



Considerando ad esempio un'operazione di mutuo islamico, dove il cliente paga alla banca la maggiorazione del corrispettivo del prezzo di riacquisto, tale maggiorazione potrebbe essere riqualficata come interesse, con conseguenze fiscali sia per i clienti che per le banche (deducibilità degli interessi ai fini delle imposte sui redditi per il cliente e diversa qualificazione ai fini Irap per la banca). Per quanto riguarda poi le fattispecie islamiche in cui l'interesse sui finanziamenti non viene applicato occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 1815 del codice civile, il mutuatario è sempre tenuto alla corresponsione degli interessi al mutuante, salva diversa volontà delle parti e che la Corte di Cassazione ha affermato che i finanziamenti si presumono fruttiferi di interessi. Ai fini fiscali, inoltre, in caso di mutuo, gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto; se le scadenze non sono stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo d'imposta e se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale<sup>38</sup>.

Vista, dunque, la normativa e la prassi italiana è chiara la necessità di formulare apposite e specifiche modifiche legislative coerenti con l'art. 41 della costituzione italiana affinché gli istituti della finanza islamica possano trovare spazio nell'economia interna. Tale articolo in questione risulta essere un compromesso raggiunto tra i nostri padri costituenti tra tre grandi correnti ideologiche ed in particolare quella marxista, cattolica e liberale affermando tre principi essenziali riguardante la libertà di iniziativa economica privata, le limitazioni a cui tale iniziativa è sottoposta e infine stabilire le modalità di intervento pubblico nell'economia per il raggiungimento del benessere collettivo indicato proprio della carta costituzionale. Nasceva quindi la necessità, passando da un'economia mista ad una economia regolata, di assicurare la sicurezza, la libertà e soprattutto la dignità della persona umana senza trascurare i nuovi diritti. Tale norma quindi definisce un diritto-potere inviolabile dell'economia di mercato in cui il potere deve riconoscere a chicchessia la libertà di iniziare un'attività economica, di svolgerla e portarla a termine. Tale iniziativa economica privata deve essere regolata e disciplinata con interventi pubblici diretti al fine di migliorare il sistema economico<sup>39</sup>.

## **8. Conclusioni: criticità e prospettive**

In conclusione l'interrogativo che ci si pone è se si è raggiunta un'integrazione tra il sistema finanziario islamico e il sistema bancario convenzionale, viste le problematiche che si riscontrano in tale processo di integrazione.

---

<sup>38</sup> Cfr. nota 36.

<sup>39</sup> P. RICCI, *L'articolo 41 della Costituzione Italiana e la responsabilità sociale d'impresa*, in [www.cssbachelet.org](http://www.cssbachelet.org), p. 2.

L'aspetto in cui è possibile ravvisare un maggior grado di criticità è la molteplicità dei rischi finanziari (*risk management*) collegati ai modelli contrattuali islamici negli aspetti operativi e legali, che porta alla necessità di una regolamentazione prudenziale anche specifica per le banche islamiche. L'inserimento della finanza islamica nel mondo occidentale stenta a decollare a causa della posizione ancora di secondo piano delle banche islamiche, sottoposte per questo ad un regime regolamentare di vigilanza diverso rispetto a quello a cui sono sottoposte le banche convenzionali.

Tale aspetto insieme alla difficoltà dei principi contabili internazionali a cogliere le specificità operative del modello islamico ha portato a forti rallentamenti nella diffusione del sistema finanziario islamico. Inoltre le regole emanate dagli *Sharia'h Boards* non sono sempre omogenee tra loro esistendo varie scuole di pensiero con riflessi anche in termine di standardizzazione dei prodotti offerti. Al fine di colmare questi gap sono state avviate numerose iniziative che hanno portato, sotto l'impulso di diversi paesi ed istituzioni islamiche, alla costituzione di diversi organismi multilaterali aventi sede in paesi come Baharian e Malesia, che godono di trasparenza della normativa bancaria. Tra le principali iniziative si ricordano:

AAOIFI (Accounting & Auditing Organization for Islamic Institutions) che ha come obiettivo principale lo sviluppo ed il monitoraggio di una struttura di regole contabili e di governance compatibili con l'operatività di *islamic banking*. Importante compito dell'AAOIFI è anche la creazione di un benchmark di riferimento per tutti gli *Shari'ah Boards*;

IFSB (Islamic Financial Services Boards) che ha sostanzialmente gli stessi obiettivi del Comitato di Basilea per il sistema bancario convenzionale;

LMC (Liquidity Management Centre) che promuove la creazione di un mercato interbancario money market, dove gli operatori islamici possano investire la liquidità in surplus;

IIFM (International Islamic Financial Markets) che ha come scopo la creazione e la standardizzazione di strumenti finanziari negoziabili e trasferibili (quali ad esempio i *sukuk*) e la promozione del relativo mercato secondario<sup>40</sup>.

Il problema principale, riguardo al mercato secondario, è quello della negoziabilità dei titoli islamici in quanto per la stessa legge islamica un debito non può essere venduto se non per il valore reale per cui per ovviare a tale problema vengono utilizzati i *sukuk*<sup>41</sup>, paragonabili alle obbligazioni tradizionali garantite dalle attività investite per cui il cliente ha diritto ai profitti e dai ricavi generati delle attività stesse<sup>42</sup>.

---

<sup>40</sup> M. TRUCCHI, *L'islam e la finanza islamica*, in *Mondobancario*, nr. 2, marzo/aprile 2010.

<sup>41</sup> F. MIGLIETTA, *I bond islamici alla conquista dei mercati*, Milano, Egea, 2012.

<sup>42</sup> Cfr. nota 36.

Altra criticità ai fini dell'integrazione della banca islamica nel mondo occidentale è dovuta al problema dell'applicabilità delle regole di Basilea alle stesse banche islamiche e quindi la creazione di uno standard regolamentare uniforme; ciò è importante per la crescente integrazione della finanza islamica con quella convenzionale e ciò vale anche per le banche islamiche a vocazione internazionale che devono conciliare la propria specificità con la regolamentazione prudenziale. Tra gli strumenti di investimento affini a strutture già presenti nei nostri ordinamenti vi sono i fondi comuni islamici nella forma di *mudarabah*, *l'istisna* e i *sukuk*<sup>43</sup>, già esaminati.

Ulteriore problematica che si riscontra è la questione della corporate governance. Come si è accennato nei paragrafi precedenti, l'operatività della banca islamica ha finalità etiche ed è fondata su presupposti religiosi, il principio di tutela degli interessi di tutti gli *stakeholder* è un elemento fondamentale. A tal proposito però bisogna sottolineare che tali attività riguardano soprattutto i titolari di conti d'investimento, che partecipano al rischio dell'attività bancaria attraverso contratti *mudaraba* (rischiando il capitale versato) senza aver però alcun controllo sui rischi assunti dalla banca. In teoria, in caso di investimenti sbagliati della banca, non rientrano nemmeno nella categoria dei creditori. Ciò ha sollevato un importante dibattito poiché da un lato tali investitori sono generalmente avversi al rischio e dall'altro vi è il pericolo di moral *hazard* da parte della banca, che può trasferire sugli ignari depositanti rischi eccessivi. Più volte è stata sottolineata la necessità di creare degli organismi rappresentativi degli interessi dei titolari di conti d'investimento con diritto d'intervento in assemblea, ma in assenza di precise indicazioni le autorità regolamentari nazionali hanno assunto differenti posizioni.

Inoltre, anche la presenza dello *Sharia board* costituisce una questione delicata. Infatti manca una sostanziale omogeneità nell'emissione di *fatwā*<sup>44</sup> che talvolta ha rappresentato un elemento in grado di condizionare la competitività di una banca poiché un medesimo prodotto poteva essere accettato dal *board* di una banca ma non da quello di un'altra. Tale rischio in passato era ancora più presente poiché la conoscenza finanziaria tra gli *Scholars* islamici non era elevata. La creazione di una *Sharia Authority* centrale, avvenuta in Malesia e Sudan, ha rappresentato un importante passo in avanti nella ricerca della certezza del quadro normativo entro cui operare. I ruoli dello *Sharia board* non sarà solo quello di emettere *fatwā* ma di supervisionare che l'attività avvenga nel rispetto delle regole comunemente accettate. Un altro aspetto, legato alla

---

<sup>43</sup> Cfr. nota nr. 23, p.36.

<sup>44</sup> Le *fatwā* sono le certificazioni emesse da parte di un organismo indipendente (*Shari'ah Supervisory Board*), dopo aver controllato che le operazioni finanziarie islamiche siano state emesse in conformità dei dettami della *Shari'a*.

presenza dello *Sharia board*, è il rischio di conflitto di interessi. Infatti molti *Scholars* risiedono in più *board* di società, anche in competizione tra loro, ponendo problemi di trasparenza. Non sono, inoltre, mancate le polemiche sugli onorari di molti di questi *Scholars* che in alcuni casi hanno preso in ostaggio l'attività di un'istituzione finanziaria utilizzando comportamenti che sono lontano dai principi ispiratori<sup>45</sup>.

In conclusione la crescita del settore bancario sarà possibile solo se le banche islamiche svilupperanno la cultura e le conoscenze necessarie per promuovere più diffusamente *strumenti di profit & loss sharing* creando un vero sistema bancario islamico capace di finanziare l'industria in maniera stabile, ritagliandosi un ruolo specifico all'interno del sistema finanziario internazionale e d'altro canto però, per far sì che l'economia internazionale accolga la finanza islamica, è necessario confrontarsi, approntare, soprattutto normativamente anche a livello europeo, i dovuti correttivi e le opportune previsioni.

---

<sup>45</sup> R. HAMAUI, e M. MAURI, *Economia e finanza islamica*, Torino, Edizione Il Mulino, 2009.

\* Dottorando di ricerca in Scienze Giuridiche e Politiche